

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini
Stefan Engele
Martina Malfertheiner Oskar Malfertheiner
Stefano Seppi Massimo Moser
Andrea Tinti Michael Schieder
Stephanie Vigl Roberto Cainelli

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte Iwan Gasser
Thomas Sandrini

Circolare

numero:	29i
del:	2022-03-21
autore:	Andrea Tinti

A tutti gli enti associativi interessati e ai Comuni nostri clienti

Destinazione del 5 per mille 2022 dell'imposta IRPEF - Novità normative e prima scadenza dell'11 aprile 2022 per i nuovi beneficiari

1 Introduzione per l'inserimento nelle liste dei beneficiari

Anche nell'anno 2022 le persone fisiche possono destinare una quota pari al 5 per mille dell'Irpef a finalità di interesse sociale¹.

Ricordiamo che² in seguito alla riforma del Terzo settore³ un nuovo Decreto⁴ ha previsto una **riforma dell'istituto del 5 per mille**. È stato quindi emanato il nuovo provvedimento attuativo del 5 per mille⁵, al fine di recepire in un testo aggiornato le novità intervenute nel corso degli anni. Tale Decreto abroga e sostituisce gran parte della precedente normativa⁶. Informiamo nei **punti 2 fino a 8** della presente circolare le principali disposizioni della nuova riforma citata.

Tenuto conto che il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) è divenuto operativo a partire dal 23 novembre 2021, ai fini dell'accreditamento per l'accesso al riparto del contributo del 5 per mille 2022, gli Enti del Terzo Settore (ETS) si rivolgono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Dunque a partire **dal 2022** gli elenchi permanenti del 5 per mille per il 2022 sono stati pubblicati dall'**Agenzia delle Entrate** e dal **Ministero del lavoro e delle politiche sociali** e dal **CONI** secondo le rispettive competenze.

Attenzione: Entro il 30 settembre del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno (30.9.2025 per le destinazioni del 5 per mille dell'anno 2022), **i soggetti beneficiari devono comunicare alle Amministrazioni erogatrici** i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate (coordinate IBAN), pena la perdita del diritto a percepire il contributo per l'esercizio di riferimento⁷.

1 art. 2 commi da 4-novies a 4-undecies del DL 25.3.2010 n. 40 conv. L. 22.5.2010 n. 73 e art. 1 co. 154 della L. 23.12.2014 n. 190

2 Vedasi già la nostra circolare n. 33/2021

3 operata con il DLgs. 3.7.2017 n. 117

4 DLgs. 3.7.2017 n. 111

5 DPCM 23.7.2020

6 DPCM 23.4.2010, DPCM 7.7.2016

7 Vedasi Punto 9 della presente circolare

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, zertifizierte E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

1.1 Elenchi permanenti degli iscritti

Recentemente⁸ ai fini del riparto del cinque per mille sono stati **pubblicati gli elenchi permanenti** degli iscritti al riparto del 5 per mille 2022. Tali elenchi sono consultabili sui siti istituzionali rispettivamente

- del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore per **gli Enti del Terzo Settore** iscritti a tale registro (RUNTS)⁹
- del CONI¹⁰ per **le associazioni sportive dilettantistiche**
- dell'Agenzia delle Entrate¹¹ per le sole **Onlus**.

Rendiamo noto i link al quale accedere ai menzionati elenchi permanenti:

- per gli Enti del Terzo Settore (ETS): <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Cinque-per-mille/Documents/5x1000-Permanenti-2022.pdf>
- per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD): <https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html>
- per le **Onlus**:
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4274477/5+per+mille+-+elenco+permanente+ONLUS+accreditate+per+il+2022.pdf/85cd7b9c-6dac-4939-27f6-e0e04f29fb0d>

Tali elenchi comprendono gli enti che hanno presentato regolare domanda e dichiarazione sostitutiva gli anni passati e sono stati iscritti agli elenchi ad oggi. Si tratta delle liste aggiornate degli enti **non tenuti a rappresentare annualmente** richiesta e iscrizione o dichiarazione sostitutiva in assenza di variazioni.

1.2 Software e istruzioni per l'accreditamento dei beneficiari non iscritti

Sono invece tenuti alla presentazione della domanda per l'accreditamento al riparto del 5% IRPEF 2022, **se interessati**, soltanto gli **enti di nuova istituzione o non presenti** negli elenchi permanenti di cui sopra, qualora posseggano i requisiti soggettivi (vedasi punto 3). Le nuove domande per il 2022 vanno presentata **entro il 11.4.2022**:

- al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore: il contributo del 5 per mille è destinato agli Enti del Terzo Settore iscritti nel Registro¹²; vedasi anche la disciplina transitoria al punto 3.1;
- al CONI, per le **ASD** associazioni sportive dilettantistiche utilizzando l'apposito modulo e il software disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate:<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/contributo-del-5-per-mille-2022/associazioni-sportive-dilettantistiche>
- all'Agenzia delle Entrate, per le **ONLUS** tramite l'apposito applicativo disponibile sul relativo sito Internet: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contributo-del-5-per-mille-2022/software-di-compilazione-contributo-del-5-per-mille-2022>

⁸ Vedasi comunicato stampa n. 21 dell'Agenzia Entrate del 9.3.2022

⁹ <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Cinque-per-mille/Pagine/Anno-2022.aspx>

¹⁰ <https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html>

¹¹ https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/elenco-permanente-delle-onlus-accreditate-per-il-2022?p_p_id=com_liferay_site_navigation_breadcrumb_web_portlet_SiteNavigationBreadcrumbPortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_auth=2m9yWQEy

¹² Vedasi maggiori informazioni in merito al seguente link: <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Cinque-per-mille/Pagine/Anno-2022.aspx>

2 Novità più importanti introdotte dalla riforma

Riportiamo brevemente che in seguito alle nuove norme citate qui sopra sono stati modificati¹³ **i termini e le modalità di accreditamento** al riparto del contributo del 5 per mille nonché **i termini e le competenze** in materia di pubblicazione degli elenchi degli enti iscritti e di quelli ammessi ed esclusi dal contributo. In particolare è stato previsto che

- a) la nuova istanza di accreditamento (presentata all'Amministrazione competente – vedi punto 4) contenga già l'autocertificazione sul possesso dei requisiti (non dovrà più essere presentata separatamente dal rappresentante legale, entro giugno, la dichiarazione sostitutiva attestante la persistenza in capo all'ente dei requisiti che danno diritto al contributo)
- b) le associazioni sportive dilettantistiche rivolgeranno la richiesta di accesso al contributo direttamente al CONI; di conseguenza per il 2022 (come previsto già per il 2021), le associazioni sportive utilizzeranno un modello e software distinti da quelli degli altri soggetti;
- c) il termine per la presentazione dell'istanza di accreditamento ai fini del riparto del contributo del 5 per mille è stato fissato al **10 aprile** per tutte le tipologie di beneficiari
- d) la **pubblicazione degli elenchi degli enti iscritti** per gli enti beneficiari avviene ad opera dei rispettivi enti competenti.

3 I soggetti destinatari

Il 5 per mille può essere destinato al¹⁴

- sostegno delle attività sociali svolte dal **Comune** di residenza del contribuente; Nota: i Comuni non devono adempiere all'obbligo di iscrizione nelle liste dei beneficiari
- sostegno delle **associazioni sportive dilettantistiche**, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che: siano affiliate ad una Federazione sportiva nazionale o ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizionifisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari
- sostegno degli **enti del Terzo settore iscritti** nel Registro unico nazionale del Terzo settore (**RUNTS**) ¹⁵comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società
- finanziamento degli enti senza scopo di lucro, della ricerca scientifica e dell'università
- finanziamento degli enti della ricerca sanitaria quali gli enti destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria¹⁶, le fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal Ministero della salute, le associazioni senza fini di lucro e le fondazioni che svolgono attività di ricerca traslazionale, in collaborazione con gli enti precedentemente indicati, che contribuiscono con proprie risorse finanziarie, umane e strumentali, ai programmi di ricerca sanitaria determinati dal Ministero della salute.

13 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 231 del 17 settembre 2020

14 Art. 1 del DPCM 23.7.2020

15 previsto dal D.Lgs. 3.7.2017 n. 117

16 di cui agli artt. 12 e 12-bis del DLgs. 502/92

3.1 Disciplina transitoria per gli ETS

Le disposizioni di cui al precedente paragrafo, relativo al sostegno degli enti del Terzo settore, avranno effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Poiché il RUNTS è diventato operativo dal 23.11.2021¹⁷, le nuove disposizioni si applicano dal 2022.

Tuttavia, in via transitoria è previsto che¹⁸:

- le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) coinvolte nel processo di trasmigrazione dei dati dai registri di settore preesistenti al **RUNTS**, che non siano già regolarmente accreditate al cinque per mille nell'esercizio 2021, possono accreditarsi al cinque per mille nell'esercizio 2022 entro il **31.10.2022**, attraverso il portale del RUNTS¹⁹;
- per le ONLUS, iscritte al 22.11.2021 alla relativa Anagrafe tenuta dall'Agenzia delle Entrate, la disposizione che riconosce quali beneficiari del cinque per mille gli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS ha effetto a decorrere dal secondo anno successivo a quello di operatività del RUNTS (**quindi dal 2023**)²⁰.

Resta ferma la destinazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici²¹ nonché a sostegno degli enti gestori delle aree protette²².

4 Accreditoamento presso le Amministrazioni competenti

Per accedere al riparto del 5 per mille, i suddetti soggetti, **esclusi i Comuni**, devono essere accreditati presso le Amministrazioni competenti²³ vale a dire:

- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite dell'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, per gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS;
- il Ministero dell'università e della ricerca, per le università e gli enti della ricerca scientifica;
- il Ministero della salute, per gli enti della ricerca sanitaria;
- il CONI, per le associazioni sportive dilettantistiche;
- l'Agenzia delle Entrate per le ONLUS (fintanto che non sono iscritte al RUNTS).

L'accreditoamento, in presenza dei requisiti prescritti, può essere effettuato anche in più categorie.

5 Procedura di accreditoamento

In generale, è previsto che²⁴:

- la domanda di accreditoamento deve essere presentata all'Amministrazione competente, esclusivamente per via telematica, utilizzando l'apposito prodotto informatico, entro il 10 aprile;

17 DM 26.10.2021 n. 561

18 L'art. 9 co. 6 del DL 30.12.2021 n. 228

19 con le modalità stabilite dall'art. 3 del DPCM 23.7.2020, ossia

20 fin al 31.12.2022, le ONLUS continuano ad essere destinatarie della quota del cinque per mille con le modalità stabilite dal DPCM 23.7.2020;

21 Di cui all'art. 23 ,comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

22 di cui all'art. 16, comma 1-bis, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

23 Art. 2 del DPCM 23.7.2020

24 Artt. 3, 4, 5, 6 e 7 del DPCM 23.7.2020

- entro il **20 aprile** l'Amministrazione pubblica sul proprio sito web l'elenco "provvisorio" degli enti iscritti;
- entro il 30 aprile, il legale rappresentante dell'ente può chiedere la rettifica di eventuali errori;
- l'elenco "definitivo" degli iscritti è pubblicato entro il 10 maggio.

L'accreditamento esplica effetti, fermi restando i requisiti per l'accesso al beneficio, anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione²⁵.

6 Formazione e controllo dell'elenco permanente

È stabilito che²⁶:

- ciascuna Amministrazione competente pubblica sul proprio sito web, entro il 31 marzo di ogni anno, l'elenco permanente degli enti accreditati nei precedenti esercizi, integrato e aggiornato a seguito degli errori segnalati, delle variazioni dei dati intervenute, delle revoche comunicate e delle cancellazioni effettuate;
- il rappresentante legale dell'ente beneficiario deve comunicare all'Amministrazione competente le **variazioni dei requisiti per l'accesso al beneficio, nei successivi 30 giorni**;
- in caso di sopravvenuta perdita dei requisiti da parte dell'ente, il rappresentante legale, entro i successivi 30 giorni, deve sottoscrivere e trasmettere all'Amministrazione competente la richiesta di cancellazione dall'elenco permanente;
- ciascuna Amministrazione effettua controlli circa il possesso dei requisiti da parte dei soggetti accreditati, disponendo, in caso di perdita dei requisiti, l'esclusione dal riparto del 5 per mille e la cancellazione dall'elenco permanente;
- ciascuna Amministrazione competente, effettuati i necessari controlli e verifiche, pubblica sul proprio sito, entro il 31 dicembre, l'elenco complessivo degli enti ammessi e quello degli enti esclusi; gli elenchi sono trasmessi, entro la stessa data, all'Agenzia delle Entrate ai fini del riparto della quota del 5 per mille.

Qualora il contributo derivante dal 5 per mille sia stato indebitamente percepito in carenza dei requisiti, si applicano le disposizioni relative al recupero delle somme non spettanti²⁷.

6.1 Pubblicazione degli elenchi dei beneficiari

Le Amministrazioni erogatrici del contributo del 5 per mille sono tenute, entro 90 giorni dalla data di erogazione delle somme, alla pubblicazione in un'apposita sezione del proprio sito web degli elenchi dei soggetti ai quali il contributo è stato erogato, con la data di erogazione e il relativo importo.

7 Obblighi di rendicontazione da parte dei beneficiari

I soggetti beneficiari del 5 per mille devono redigere un apposito rendiconto²⁸:

- dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite;
- utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle Amministrazioni competenti;
- accompagnato da una relazione illustrativa;
- **entro dodici mesi dalla ricezione degli importi.**

Se sono stati percepiti importi pari o superiori a 20.000 euro, i rendiconti e le relative relazioni devono essere trasmessi:

- all'Amministrazione competente che ha erogato le somme, per consentirne il controllo;
- a tale fine, la medesima Amministrazione potrà richiedere l'acquisizione di ulteriore

25 Art. 8 co. 1 del DPCM 23.7.2020

26 Artt. 8 e 9 del DPCM 23.7.2020

27 Art. 17 del DPCM 23.7.2020

28 Ai sensi dell' art. 16 del DPCM 23.7.2020

- documentazione integrativa;
- entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la loro compilazione.

I soggetti che hanno percepito importi inferiori a 20.000 euro, invece:

- non sono tenuti all'invio del rendiconto e della relazione,
- che dovrà avvenire solo inseguito ad apposita richiesta dell'Amministrazione competente;
- devono conservare tali documenti per 10 anni.

Le Amministrazioni competenti possono operare controlli amministrativo-contabili delle rendicontazioni, anche:

- a campione;
- presso le sedi degli enti beneficiari.

7.1 Nuova rendicontazione per il 5 per mille per gli ETS

Per gli ETS iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) sono stati approvati recentemente i nuovi modelli di rendicontazione dei contributi del 5 per mille erogati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali²⁹. Fra le principali novità citiamo l'eliminazione dell'obbligo di inviare i giustificativi di spesa, il divieto di inviare documentazione con modalità diverse da quelle telematiche, l'obbligo di pubblicare gli importi percepiti e il rendiconto sul sito se superiori a 20.000 euro, il divieto di erogazioni in contanti a soggetti diversi dalle persone fisiche.

8 Obblighi di pubblicazione da parte dei beneficiari

I soggetti beneficiari devono³⁰ inoltre pubblicare sul **proprio sito web** gli importi percepiti e il rendiconto, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la trasmissione all'Amministrazione erogatrice (quindi entro 60 giorni dal termine ultimo previsto per la redazione del rendiconto), dandone comunicazione all'Amministrazione stessa entro i successivi 7 giorni.

In caso di inadempimento del suddetto obbligo di pubblicazione, anche a seguito di diffida ad adempiere entro 30 giorni, l'Amministrazione competente irroga una sanzione amministrativa pari al 25% del contributo percepito³¹.

9 Comunicazione del proprio conto bancario (IBAN)

Entro il 30 settembre del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno (30.9.2025 per le destinazioni del 5 per mille dell'anno 2022), i soggetti beneficiari **devono comunicare alle Amministrazioni erogatrici**³² i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate (coordinate IBAN), pena la perdita del diritto a percepire il contributo per l'esercizio di riferimento³³.

Tale comunicazione può avvenire "attualmente" come segue (prego verificare eventuali successivi aggiornamenti della procedura sui rispettivi siti istituzionali delle amministrazioni competenti):

- per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e per le **Onlus**:
 - i destinatari che hanno accesso diretto alle piattaforme telematiche „Entratel“ o

²⁹ DM 22.9.2021 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 488. Si veda: <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-impres/focus-on/Cinque-per-mille/Pagine/La-rendicontazione-del-contributo.aspx>

³⁰ Ai sensi dell' art. 16 co. 5-6 del DPCM 23.7.2020

³¹ Pubblicazione in base alla disciplina delle erogazioni pubbliche: La circ. Ministero del lavoro e delle politiche sociali 11.1.2019 n. 2 aveva chiarito che le somme ricevute a titolo di 5 per mille rientrano nell'obbligo di pubblicazione sul proprio sito o portale digitale, nell'ambito della disciplina relativa alla trasparenza dei contributi pubblici per ammontare pari o superiore a 10.000,00 euro annui, introdotta dall' art. 1 co. 125 - 129 della L.4.8.2017 n. 124. Tale pubblicazione deve avvenire entro il 30 giugno dell'anno successivo. In mancanza di un proprio sito internet, la pubblicazione può avvenire sulla propria pagina Facebook o sul sito internet della rete associativa alla quale l'ente aderisce. A seguito delle modifiche alla disciplina in esame apportate dall'art. 35 del DL 30.4.2019 n. 34, sono però esclusi dall'obbligo di pubblicazione i contributi "aventi carattere generale", tra i quali dovrebbero rientrare anche quelli ricevuti a titolo di 5 per mille.

³² art. 13, comma 4, lettere da a) ad e), del DPCM del 23 luglio 2020

³³ Art. 14 commi 1 e 3 0 e art. 13, comma 4, lettere da a) ad e), del DPCM del 23 luglio 2020

- „Fiscoonline“ messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate possono avvalersi di apposite comunicazioni usando tali accessi;
- gli altri destinatari possono utilizzare un apposito modello³⁴ da consegnare o far consegnare da soggetti a ciò delegati.
- per gli Enti del Terzo Settore (ETS): Per contributi d'importo pari o superiori ai mille euro, il pagamento potrà avvenire solo tramite coordinate IBAN di: banche; Poste italiane S.p.A.; istituti di moneta elettronica e per alcune tipologie di istituti di pagamento. Tali coordinate e le loro variazioni vanno sempre comunicate **accedendo al RUNTS**³⁵.

10 Destinazione del 5 per mille

Il contribuente esprime la propria scelta per la destinazione del 5 per mille dell'IRPEF firmando nell'apposito riquadro della scheda contenuta nel modello 730 o nel modello REDDITI PF (scheda che comprende anche le destinazioni dell'8 e del 2 per mille), in relazione alla finalità prescelta.

È possibile indicare anche il codice fiscale dello specifico soggetto beneficiario (ad eccezione del 5 per mille destinato al Comune di residenza).

In caso di scelta di un **Comune** può essere scelto solo quello di residenza del contribuente.

10.1 Contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi

Se il contribuente è esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, può comunque effettuare la scelta di destinazione del 5 per mille della propria IRPEF **utilizzando la scheda contenuta nella Certificazione Unica o nel modello REDDITI PF**. In tal caso, occorre altresì apporre la propria firma nella casella posta in fondo alla scheda, in cui si attesta di essere esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione e di non volersi avvalere della facoltà di presentazione.

La scheda va presentata, in busta chiusa, entro il 30 novembre dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento:

- allo sportello di un ufficio postale, che provvederà a trasmettere la scelta all'Amministrazione finanziaria; il servizio di ricezione della scheda da parte degli uffici postali è gratuito;
- oppure ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, CAF, ecc.), che provvederà ad inviare la scheda all'Agenzia delle Entrate e che può chiedere un corrispettivo per l'effettuazione del servizio.

Al fine di verificare il corretto invio della scheda da parte dell'intermediario, le scelte espresse dal contribuente sono visualizzabili nel proprio Cassetto fiscale³⁶.

La scheda può inoltre essere trasmessa direttamente in via telematica dal contribuente, avvalendosi del servizio fornito dall'Agenzia delle Entrate.

La scheda contenuta nella Certificazione Unica 2022 o nel modello REDDITI 2022 PF deve essere presentata entro il **30.11.2022**.

11 Campagna di sensibilizzazione

L'ente o l'organizzazione che intende iscriversi negli elenchi del 5 per mille e intenda trarre da tale forma di finanziamento il massimo beneficio, dovrebbe sensibilizzare massicciamente la popolazione destinataria, in quanto l'ammontare del beneficio dipende esclusivamente dal comportamento che adotteranno i contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi. Solo attraverso una mirata sensibilizzazione sarà possibile informare e convincere i contribuenti a destinare il 5 per mille per le proprie finalità.

34 https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/293244/Modello+rimborsi+diversi+persone+fisiche_RichAccredSoggDiv_.pdf/3e8dd115-b3ac-f280-7c00-695beacc3d9b

35 Vedasi anche: <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Cinque-per-mille/Pagine/Anno-2022.aspx>

36 Cfr. comunicato stampa Agenzia Entrate 24.10.2016 n. 202

A tale fine abbiamo predisposto una proposta che può eventualmente essere usata per sensibilizzare la popolazione. Consigliamo di pubblicare tale proposta nei mesi di aprile, maggio e giugno, in quanto è in tali mesi che i contribuenti possono effettuare la scelta nella propria dichiarazione dei redditi.

L'urgenza è data dal fatto che i lavoratori dipendenti ricevono al più tardi entro il 16.03.2022 il modello CU per l'anno 2021. Qualora tali soggetti non fossero obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, potrebbero non più fare alcuna scelta ai fini del 5 per mille se non informati tempestivamente circa tale possibilità.

Per sensibilizzare la popolazione possono essere intraprese le seguenti iniziative:


1. Organizzare la raccolta dei modelli CU per i contribuenti che non sono obbligati a presentare una dichiarazione dei redditi informando loro sulla possibilità di scegliere la destinazione del 5 per mille a favore del proprio ente e successiva consegna dei modelli CU raccolti presso le Poste o presso un centro di assistenza fiscale (CAF) o altri intermediari.
2. Pubblicazione nel bollettino del Comune circa la possibilità di scelta
3. invio di lettere a domicilio
4. Informativa contestualmente all'invio di altre comunicazioni ad. es. fatture per acqua potabile, acque reflue, rifiuti
5. Informativa in sede di pubbliche relazioni, riunioni associative e simili
6. affissioni, locandine ecc.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



Allegati

Proposta di sensibilizzazione della popolazione

Proposta informativa della popolazione

Destinazione del 5 per mille delle proprie imposte IRPEF

Anche quest'anno, ogni persona può destinare una quota pari al **5%** dell'Irpef a finalità di interesse sociale o simili. Tale scelta non comporta maggiori imposte ma che una parte delle imposte venga destinata a tali fini. Quindi non si pagano più imposte ma si può decidere che una parte delle stesse (il 5%) sia destinata alla finalità sociale che si intende sostenere.

La scelta spetta a tutti coloro che pagano imposte sui redditi, che siano percettori di un pensione, o lavoratori dipendenti o autonomi, e quindi ricevono un modello CU o presentano il modello 730 il modello Redditi PF.

Beneficiari

I potenziali beneficiari sono gli enti (associazioni e organizzazioni) che sono iscritti in un elenco gestito dall'Agenzia delle Entrate o dalla competente Amministrazione oppure il proprio Comune di residenza. L'elenco citato può essere consultato su internet (es. <https://www.agenziaentrate.gov.it>).

Procedura

La procedura è la stessa prevista per la destinazione dell'8% allo stato o a fini religiosi o a un partito politico.

La scelta del **5%** dell'Irpef può essere effettuata in dichiarazione dei redditi (730, RedditiPF). Qualora non venga presentata una dichiarazione dei redditi, la scelta della destinazione avviene spedendo la scheda allegata al modello CU o al modello REDDITI PF, in busta chiusa e senza spese, o presso un CAF (entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi mod. Redditi 2022 PF). In tal caso, occorre altresì apporre la propria firma nella casella posta in fondo alla scheda, in cui si attesta di essere esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione e di non volersi avvalere della facoltà di presentazione. La busta da utilizzare per la presentazione della scheda deve recare l'indicazione "*Scelta per la destinazione del 8 per mille e del 5 per mille dell'Irpef*", il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente. La scheda può inoltre essere trasmessa direttamente in via telematica dal contribuente, avvalendosi del servizio fornito dall'Agenzia delle Entrate.

Per la scelta occorre indicare il codice fiscale dell'ente beneficiario

Il codice fiscale del nostro Ente è il seguente